Sentenza. n. 350/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Ciaramella Presidente

Alessandra Sanguigni Consigliere

Francesco Maffei Consigliere – relatore

SENTENZA

sul giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. **80951** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di **X X** (CF *omissis*), nato a --- il --/--/----, ultima residenza nota a ---, in --- --- n. -; non costituito.

Con l'intervento adesivo dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, a Viale Regina margherita n. 206, rappresentato e difeso, come da procura agli atti, disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv.ti Gianna Fiore e Andrea Botta, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura

dell'Istituto medesimo.

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 16 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Cons. Francesco Maffei, il S.P.G. Eleonora Lener, e l'Avv. Gianna Fiore, per l'interveniente INPS; convenuto non costituito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 09.01.2026, la Procura regionale ha chiamato in giudizio l'odierno convenuto, in qualità di operatore amministrativo, all'epoca dei fatti, in servizio presso l'Agenzia territoriale di --- dell'INPS, per sentirlo condannare al pagamento, a favore del medesimo Istituto previdenziale, della somma di € 9.762,60, a titolo di danno da disservizio e da indebita percezione della retribuzione per violazione del sinallagma contrattuale, derivante dagli illegittimi accesi massivi, effettuati nel periodo febbraio ---- – luglio ----, su posizioni di utenti non rientranti nella sua competenza.

2. La vicenda origina da una segnalazione alla Procura regionale da parte del Responsabile dell'Ufficio ispettorato dell'INPS, trasmessa in data 17.08.----,

a seguito di verifiche interne dalle quali è emerso che nel periodo 5 febbraio ---- – 20 luglio ----, il convenuto avrebbe effettuato ben 76.731 illegittimi accessi su posizioni di utenti al di fuori della provincia di competenze territoriale della struttura di appartenenza, senza esserne mai stato autorizzato e senza motivazioni di servizio.

Nell'ambito delle verifiche interne risulta, tra l'altro, che lo stesso convenuto abbia riconosciuto di aver effettuato le consultazioni contestate su richiesta di soggetti esterni.

Per i medesimi fatti, in data 31.08.----, è stata presentata formale denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di --- ed è stato intrapreso nei confronti del **X** un procedimento disciplinare conclusosi con l'irrogazione della sanzione del licenziamento senza preavviso, con provvedimento del 13.11.----.

L'Istituto previdenziale, inoltre, in data 12.09.----, ha costituito in mora il convenuto intimandogli il pagamento della somma complessiva di

€ 9.792,60.

3. Ritenuto che gli elementi acquisti nel corso dell'istruttoria fossero idonei a sostenere un'azione di responsabilità, la Procura regionale notificava il

prescritto invito a fornire deduzioni a mezzo della Guardia di Finanza, previa autorizzazione ex art. 42 c.g.c. del Presidente di questa Sezione giurisdizionale, stante l'irripetibilità del **X** presso l'indirizzo di residenza.

La Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di latina, in data 30.10.2025 inoltrava alla Procura regionale un "verbale di vane ricerche" dal quale risultava, tra l'altro, che "*il Sig. X è domiciliato a --- in via --- --- ma che tale indirizzo è assegnato fittiziamente ai soggetti considerati senza fissa dimora e, per tale ragione, presi in carico presso il Servizio Politiche Sociali Comunali ma, da ulteriori indagini svolte dalla G.d.F., l'odierno convenuto non risulta più reperibile nemmeno presso le strutture gestite da tale Servizio*".

In data 31.10.2025, il suindicato Nucleo ha inviato altresì quanto comunicato dall'UOC Servizi di Emergenza e persone Fragili del Distretto Socio - Sanitario --- in ordine all'ultima presenza del Sig. X registrata presso il suddetto servizio che risulta essere stata in data 20.08.----

Allo scadere del termine previsto, non essendo pervenute controdeduzioni da parte dell'interessato

né richieste di audizione, la Procura ha depositato l'atto di citazione.

Con decreto presidenziale del 13.01.2026, veniva instaurato un procedimento monitorio che, ai sensi degli artt. 131 e 132 c.g.c., determinava in € 5.000,00 la somma da versare all'Erario fissando l'udienza del 14.05.2026 per la discussione del giudizio, in caso di mancata accettazione.

Su richiesta della Procura regionale, l'udienza di discussione, con decreto presidenziale del 02.02.2026, veniva rinviata all'udienza odierna, per permettere il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione udienza con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità del convenuto.

4. Nell'atto di citazione viene contestato al Sig. X l'abuso della propria posizione professionale per conseguire interessi privati che ha comportato la violazione di molteplici disposizioni normative, regolamentari e contrattuali, tutte richiamate nella citazione.

L'accertamento della violazione delle suddette disposizioni di legge, il ripristino della legalità e la riorganizzazione del lavoro della struttura territoriale coinvolta, ha costretto

l'Amministrazione di appartenenza a sostenere dei conti aggiuntivi, come riportati nella nota della Direzione provinciale di --- del 26.08.----.

5. Le voci di danno poste a carico del convenuto, a titolo di dolo o, quantomeno, della colpa grave, sono due: il danno da disservizio, per € 5.099,94, e il danno da indebita percezione della retribuzione in violazione del sinallagma contrattuale, per € 4.962,66, con un importo complessivo di € 9.792,60 di danno erariale contestato.

5.1. La prima posta di danno è riferita al costo aggiuntivo sostenuto dall'Amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, resosi necessario perché la condotta illecita contestata ha inciso sui processi organizzativi e di funzionamento dell'Amministrazione, distogliendo risorse dal perseguimento dei fini istituzionali.

Il danno da disservizio è stato quantificato sulla base delle ore lavorative necessarie per interloquire con gli inquirenti, relazionarsi con gli uffici e riscontrare le richieste di accesso agli atti formulate nonché per porre riparo alle conseguenze delle numerose condotte illecite e ripristinare la legalità dell'azione amministrativa.

L’Amministrazione di appartenenza ha dettagliato la suddetta attività quantificandola in € 5.099,94.

5.2. La seconda posta di danno, invece, ricorre quando il dipendente ha agito in pregiudizio dell’ente pubblico, distraendo le sue energie lavorative dai compiti istituzionali al fine di porre in essere attività di carattere illecito di rilievo penale alterando, in questo modo, il nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative effettivamente svolte nell’interesse dell’Amministrazione e la retribuzione ricevuta, con conseguente disutilità della relativa spesa.

Dagli accertamenti effettuati, risulta che il convenuto ha effettuato gli indebiti accessi informatici contestati, durante le giornate lavorative in servizio, nei periodi di permesso retribuito, nonché durante le assenze per malattia.

L’Amministrazione di appartenenza ha quantificato questa posta danno per un totale di € 4.692,66 tenendo conto, delle ore dedicate all’attività illecita e del costo del lavoro orario annuo, per ciascuna annualità contestata.

Con atto di intervento, depositato in data 23.06.2026, si è costituito in giudizio l’INPS che aderito alla pretesa attorea rilevando che, in merito

alla pretesa erariale contestata, non sussiste capienza utile per effettuare una trattenuta sul TFR del X, in considerazione della presenza di vincoli concorrenti e procedure esecutive in corso. Il convenuto non si è costituito in giudizio.

All'udienza odierna il Pubblico ministero ha insistito per l'accoglimento della pretesa attorea; l'INPS si è riportato alla memoria depositata confermando la mancanza di capienza sulle somme a disposizione rispetto all'importo del danno contestato.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio concerne un'ipotesi di responsabilità amministrativa per danno da disservizio e danno da indebita percezione della retribuzione in violazione del sinallagma contrattuale, a seguito delle condotte indebite tenute dal convenuto.

2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Sig. X X che non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione udienza eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. stante

l’irreperibilità dello stesso, documentata anche dagli accertamenti effettuati dalla Guardi di Finanza incaricata.

3. Passando all’esame del merito delle fattispecie contestate, giova premettere che non possono essere messi in discussione i fatti e i comportamenti contestati, sia per quanto concerne la loro componente oggettiva e soggettiva, sia per quanto concerne la loro imputabilità all’odierno convenuto, come riconosciuto dallo stesso durante le verifiche interne che hanno dato luogo al giudizio in esame.

4. Ciò posto, in questa sede va accertato se il comportamento del convenuto sia sitato foriero o meno – e in che misura – delle poste di danno contestate nell’atto di citazione.

4.1. Per quanto concerne il danno da disservizio riferito al costo aggiuntivo sostenuto dall’Amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità e dell’efficienza del servizio, resosi necessario perché la condotta illecita contestata, questo Collegio conferma la quantificazione in € 5.099,94 effettuata dall’Istituto previdenziale di appartenenza, come documentata e provata nei documenti in atti.

4.2. Per quanto concerne, invece, il danno da lesione

del sinallagma contrattuale, questo è stato quantificato dall'Amministrazione di appartenenza in € 4.692,66, tenendo conto delle ore complessive impiegate dal X per effettuare gli indebiti accessi contestati, in base al costo del lavoro lordo per ciascun anno di riferimento.

Tuttavia, il Collegio osserva che, ai fini della suddetta quantificazione, l'Amministrazione ha preso in considerazione anche gli accessi effettuati dal convenuto nei periodi di permesso retribuito o di assenza per malattia che, pur essendo retribuiti, non determinano, di fatto, una "*distrazione delle energie lavorative dai compiti istituzionali*".

Alla stregua delle suddette valutazioni, il Collegio ritiene, quindi, equo rideterminare l'importo di questa ultima posta di danno riducendolo a € 3.000,00.

5. Tutto ciò considerato, la domanda attorea è parzialmente accolta e il convenuto X X è condannato, in favore dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - al risarcimento del danno del danno da disservizio di € € 5.099,94 e del danno da indebita percezione della retribuzione in violazione del sinallagma contrattuale di € 3.000,00.

Pertanto, l'importo complessivo di condanna è pari a € 8.099,94 (ottomilanovantanove/94), comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.

6. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con sperata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

PQM

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80951** del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto:

- dichiara la contumacia del Sig. X X;
- condanna il Sig. X X, come generalizzato in epigrafe, al pagamento a favore dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – della somma di € € 8.099,94

(ottomilanovantanove/94), oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo;

- condanna, altresì, il medesimo al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica, venga opportunamente omessa

l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 16 luglio 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
(Francesco Maffei)	(Antonio Ciaramella)
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 ottobre 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in **€ 240,72 (duecentoquaranta/72).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente